



PULVIS, UMBRA E ACCOUNT: NOTE IN TEMA DI CD. EREDITÀ DIGITALE

1. - Per la quarta volta in meno di due anni i tribunali italiani tornano a occuparsi della sorte degli account lasciati orfani dalla morte del titolare (e, più in generale, delle foto, degli scritti, dei messaggi e di tutti i contenuti digitali sparsi sui dispositivi e sui siti usati dal defunto). E come nelle precedenti occasioni il diritto all'accesso viene accordato a favore di uno stretto congiunto: nella specie, la vedova di un uomo scomparso a causa di una malattia fulminante. Il provvedimento, appena uscito, non è ancora stato pubblicato; ma, alla luce dei precedenti, è possibile intuire il percorso argomentativo dei giudici a partire dalla fattispecie, che vedeva appunto una donna rivolgersi al tribunale di Milano affinché venisse ordinato ai gestori dei servizi usati dal marito (di i-cloud e messaggistica) di consentirle l'accesso agli account del coniuge, anche nell'interesse dei figli minori, per recuperare le foto di famiglia ed eventuali lettere di addio lasciate nel limbo di quegli spazi virtuali¹.

2. - Una simile vicenda è destinata a dare nuova linfa ai dibattiti che da alcuni anni si agitano intorno alla cd. morte digitale² e al problema del subingresso nei dati dei defunti. Problema reso spinoso dal salto generazionale tra le nuove tecnologie e i vetusti assiomi del diritto successorio, messi a dura prova dal carattere immateriale, replicabile e condiviso³ dei beni coinvolti, dalla loro accentuata eterogeneità (documenti informatici, chat, fotografie, video, file audio, cronologie di navigazione, download di software e di altri materiali scaricati dalla rete, mail e relativi allegati: solo per citare i contenuti più usuali). Senza dimenticare la fitta serie di variabili che impongono di considerare, di volta in volta, se si tratti di beni conservati sulla memoria di un hard disk locale oppure in rete; se sia quindi necessario interagire con un terzo operatore e con le condizioni generali di contratto accettate a suo tempo dal defunto; se costui abbia lasciato oppure no disposizioni di ultima volontà; e, se sì, se si sia avvalso di un normale testamento o degli strumenti offerti dalle stesse piattaforme⁴ o di altre modalità ugualmente lontane dalle forme solenni delle successioni. E si potrebbe continuare con i nodi irrisolti⁵.

¹ In attesa di leggere la decisione, di essa si sa quanto riportato dai siti di informazione: una moglie, agendo anche nell'interesse dei figli minori, aveva chiesto al Tribunale di Milano di poter accedere agli account dei servizi di Apple, Microsoft e Meta Platform (quest'ultima in riferimento al sistema di messaggistica WhatsApp) utilizzati dal marito defunto, per recuperarvi le foto di famiglia ed eventuali pensieri d'addio. Tale istanza, in linea con la giurisprudenza inaugurata dallo stesso tribunale ambrosiano, è stata accolta. Cfr. M. SAVINI, L'eredità è anche digitale: le password degli account vanno agli eredi, in [rainews.it](https://www.rainews.it/articoli/2022/07/leredita-diventa-anche-digitale-ba80be9e-b82c-4fe9-a355-5a98552f5cb3.html) del 7 luglio 2022: <https://www.rainews.it/articoli/2022/07/leredita-diventa-anche-digitale-ba80be9e-b82c-4fe9-a355-5a98552f5cb3.html>.

² Per riprendere il titolo dell'accurato lavoro di G. RESTA, *La "morte" digitale*, in *Dir. inform.*, 2014, 6, 891 ss.

³ Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *La «comunione» di dati personali. Un contributo al sistema dei diritti della personalità*, in *Dir. inform.*, 2009, 5 ss.

⁴ Questa, suppergiù, è la mail che ciascuno di noi potrebbe un giorno ricevere se il nostro indirizzo venisse scelto da un conoscente come contatto in caso di inattività prolungata del proprio account (ragionevolmente a causa di mor-



3. - La giurisprudenza ha già avuto modo di cimentarsi con alcuni di essi. Il riferimento è ai primi processi che hanno fatto scuola, anche se celebrati oltreconfine, dagli Stati Uniti alla Germania⁶; e poi – come già detto – a tre recenti provvedimenti dei nostri tribunali. Uno, il più simile all’ultima decisione segnalata, del tribunale di Roma, a favore di una moglie decisa a recuperare dal telefono del marito immagini e video di famiglia, nell’interesse delle figlie minori⁷; un altro dal tribunale di Bologna, a beneficio di una madre ansiosa di accedere al profilo del figlio adolescente, morto suicida⁸; e l’ultimo (ma in realtà il primo ordine di tempo) dello stesso tribunale milanese, adito dai genitori di un giovane chef tragicamente scomparso, i quali desideravano recuperare dall’i-cloud del cellulare del figlio le sue ricette per pubblicare un libro di cucina alla memoria⁹.

te): “Gentile utente, Mario Rossi (mario.rossi@gmail.com) ha chiesto a Google di inviarti automaticamente questo messaggio in seguito all’interruzione dell’utilizzo dell’account da parte di Mario. Mario Rossi ti autorizza ad accedere ai dati relativi al suo account. Scarica [qui](#) i dati di Mario. Il team di Google Account”.

⁵ I ricchi studi di dottrina sul tema hanno messo a fuoco i tanti e sfaccettati problemi che si agitano sullo sfondo di simili vicende. Per una bibliografia essenziale si rinvia a: C. CAMARDI, *L’eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in *Dir. inform.*, 2018, 1, 65 ss.; M. CINQUE, *La successione nel “patrimonio digitale”: prime considerazioni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 2, 645 ss.; EAD., *L’“eredità digitale” alla prova delle riforme*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 1, 72 ss.; S. DELLE MONACHE, *Successione mortis causa e patrimonio digitale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 2, 460 ss.; A. MAGNANI, *Il patrimonio digitale e la sua devoluzione ereditaria*, in *Vita not.*, 3, 2019, 1281 ss.; A. MANIACI e A. D’ARMINIO MONFORTE, *L’eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale*, in *Corr. giur.*, 2020, 11, 1367 ss.; A.A. MOLLO, *Il diritto alla protezione dei dati personali quale limite alla successione “mortis causa” nel patrimonio digitale*, in questa *Rivista*, 2020, 2, 430 ss.; G. RESTA, *La “morte” digitale*, cit., 891 ss.; V. SPATUZZI, *Patrimoni digitali e vicenda successoria*, in *Not.*, 2020, 4, 402 ss.; S. STEFANELLI, *Destinazione “post mortem” dei diritti sui propri dati personali*, in *MediaLaws*, 2019, 1, 136 ss.; M. TESCARO, *La tutela post-mortale della personalità morale e specialmente dell’identità personale*, in questa *Rivista*, 2014, 10, 316 ss.; F. TROLLI, *La successione mortis causa nei dati personali del defunto e i limiti al loro trattamento*, *ivi*, 2019, 4, 313 ss.; A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni on line*, *ESI*, 2020; A. ZACCARIA, *La successione mortis causa nei diritti di disporre di dati personali digitalizzati*, in *Studium iuris*, 2020, 11, 1368 ss. Per una prospettiva non giuridica: D. SISTO, *La morte si fa social. Immortalità, memoria e lutto nell’epoca della cultura digitale*, Bollati Boringhieri, 2018.

⁶ Si veda, in particolare, il caso del marine morto in Iraq e alla causa che, negli Stati Uniti, oppose Yahoo e i genitori del ragazzo per l’accesso alla casella di posta elettronica del figlio. Il caso è ricordato, tra gli altri, da RESTA, *La “morte” digitale*, cit., 897 ss. e da CINQUE, *La successione nel “patrimonio digitale”*, cit., 648; oppure si pensi al caso della ragazzina morta nella metropolitana di Berlino, il cui caso è stato deciso da Cass, civ. tedesca 12 luglio 2018, n. 183/17: cfr. R. MATTERA, *La successione nell’account digitale. Il caso tedesco*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 703 ss.

⁷ Trib. Roma, ord. 9/10 febbraio 2022, in www.civile.it con segnalazione di V. SPATARO nonché in dirittodiinter.net.it con segnalazione di G. CASSANO. Si veda altresì il commento di D. BIANCHI, *Privacy e defunti: le ‘ragioni familiari’ prevalgono sul contratto del gestore web*, in *D&G*, 2022, f. 39, 1 ss.

⁸ Trib. Bologna, 25 novembre 2021, per esteso nelle *banche dati De Jure*; ordinanza edita altresì in www.osservatoriofamiglia.it, con segnalazione di V. CIANCIOLO. Si veda altresì il commento di M. FELEPPA, *L’accesso ai dati del defunto conservati su smartphone: soluzioni emergenti e problemi aperti*, in *Dir. inform.*, 2022, 1, 25 ss.

⁹ Trib. Milano, ord. 9/10 febbraio 2021, per esteso nelle *banche dati Foro it.* (ove l’ordinanza è però datata 16 febbraio). Per un commento all’ordinanza cfr. S. OCCHIPINTI, *Esiste un’eredità digitale dei dati custoditi in cloud?*, in www.altalex.com e A. SPANGARO, *La successione digitale: la permanenza post mortem di aspetti della personalità*, in *Giur. it.*, 2022, 1365 ss.

JUS CIVILE



4. - Va detto che i quattro precedenti italiani, coi loro drammi irriducibili a cliché, rappresentano anche una delle tipologie più ricorrenti e semplici tra quelle che si possono presentare, trattandosi di casi nei quali non risultavano disposizioni di ultima volontà dell'interessato né, in special modo, divieti o ordini di distruzione impartiti prima di morire. Le società convenute, dal canto loro, non avevano realmente contrastato la richiesta di accesso dei terzi, limitandosi a pretendere un ordine giudiziale, così come previsto, prudentemente, dalle loro stesse policy aziendali. Infine, e soprattutto, le richieste di accesso provenivano da soggetti i quali, oltre ad essere eredi del defunto, ne erano al contempo i più stretti congiunti, ed erano stati a lui uniti da consuetudine di vita e da vincoli di affetto difficili da contestare e comunque accettati in modo assiomatico. Di qui la sostanziale sicurezza con la quale i tribunali hanno accolto le domande a loro rivolte appellandosi all'art. 2 *terdecies* del codice privacy¹⁰, il quale, com'è noto, affida l'esercizio dei diritti relativi ai dati personali dei defunti a chi – tra gli altri – possa vantare un “interesse proprio” o “ragioni familiari meritevoli di tutela”.

5. - In termini puramente emozionali, per così dire, le soluzioni dei nostri tribunali appaiono del tutto condivisibili. Esse, nondimeno, sembrano accontentarsi di una risposta più empatica (appunto) che giuridica, intesa a dare un conforto al dolore dei ricorrenti e al loro disperato bisogno di un ultimo ricordo cercato nelle memorie del defunto. Sul terreno restano però numerosi problemi, che sono poi gli stessi che l'art. 2 *terdecies* non affronta, a partire dal dubbio amletico se quelli riconosciuti ai terzi siano diritti nuovi o acquisiti *mortis causa*; per poi finire con l'incerta delimitazione di tali diritti, posto che ai familiari non viene apertamente accordata la *proprietà* dei contenuti dell'account, e neppure il *subingresso nel contratto* facente capo al defunto, bensì l'*accesso* ai suoi dati personali; e tale accesso dovrebbe esaurirsi nella presa d'atto dei contenuti e degli elementi salienti del trattamento ai fini nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Mentre nelle vicende in esame esso tende a sovrapporsi al diritto (ad oggetto incerto) di appropriarsi di tutto quanto – dati personali e beni digitali – si rinverrà dietro la porta dell'account, e di disporne poi a piacere¹¹.

6. - Se questo è il contenuto sostanziale dei provvedimenti, resta incerta la base legale su cui essi poggiano. O, per meglio dire, resta incerto il retroterra normativo sui cui poggia lo stesso art. 2 *terdecies* nel momento in cui allude a “interessi propri” e “ragioni familiari” di cui evita di tracciare i contorni. Sotto questo punto di vista, dati i rapporti di coniugio e parentela che legavano il *de cuius* ai ricorrenti, verrebbe spontaneo ipotizzare una risposta tout court ereditaria. Essa si rivela convincente per certi beni (ad esempio, chi eredita il pc eredita anche i programmi

¹⁰ Inserito dal decr. legisl. n. 101/2018, esso si pone in sostanziale continuità con la regola già contenuta nell'art. 9, comma 3, del decr. legisl. n. 196/2003 e, prima ancora, con quelle dell'art. 13, comma 3°, legge n. 675/1996: su questi collegamenti v. TROLLI, *La successione mortis causa nei dati personali*, cit., 319.

¹¹ In effetti, come rileva giustamente SPATUZZI, *Patrimoni digitali e vicenda successoria*, cit., 406, «consentire l'accesso ad una risorsa fisica od *online* non necessariamente equivale ad intervenire sui rapporti giuridici, dominicali o d'altra natura, di cui sono oggetto i materiali che la risorsa stessa custodisce».

JUS CIVILE



software in esso installati); ma risulta problematica in molti altri casi¹². In primo luogo, perché certi beni digitali – come si fa notare¹³ – non diventano mai propriamente “vacanti” alla morte del titolare, come dovrebbe invece accadere nei casi di successione tradizionale. Inoltre, perché si succede per quote e le quote si fanno sulla scorta del valore dei beni; mentre quando parliamo di foto, lettere, memorie familiari il valore oggettivo è sommerso da prevalenti considerazioni di tipo morale, che potrebbero finanche opporsi alla divisione di certi insiemi di beni. Infine, perché per alcuni di questi appare implausibile un fenomeno circolatorio come quello della successione: così è, in particolare, per le conversazioni del defunto o per le cronologie delle sue navigazioni. Dati, questi ultimi, che potrebbero essere oggetto di curiosità (forse legittima da parte dei prossimi congiunti), ma non di eredità in senso proprio¹⁴.

[LUCIANO OLIVERO]

¹² Non per nulla, anche la dottrina incline all’approccio “ereditario” è solita evidenziare le deviazioni rispetto alle regole di devoluzione tradizionali, e parla perciò di successioni anomale. Cfr., per tutti, A. ZACCARIA, *Diritti extrapatrimoniali e successione. Dall’unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Cedam, 1988.

¹³ Lo rileva DELLE MONACHE, *Successione mortis causa e patrimonio digitale*, cit., 468.

¹⁴ Su tali questioni e per un diverso approccio al tema della riservatezza nei rapporti domestici sia consentito rinviare a L. OLIVERO, *La vita (privata) dei morti: memorie familiari e riservatezza domestica*, in corso di pubblicazione.